



**COMUNE DI ROCCARASO**  
*Assessorato al Turismo*

Imposta di soggiorno

***VADEMECUM***

***PER I RESPONSABILI DI STRUTTURE RICETTIVE***

## **L'imposta di soggiorno**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11 giugno 2012, immediatamente eseguibile, è stata istituita l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Roccaraso, in applicazione all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

L'imposta sarà applicata a decorrere dal 1 luglio 2012.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del comune di Roccaraso, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

### **Presupposto per l'applicazione dell'imposta**

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Roccaraso, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

### **Chi deve pagare**

L'imposta è dovuta da ogni soggetto non residente nel Comune di Roccaraso, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune stesso.

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe del comune di Roccaraso, AIRE compresa;
  - b) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  - c) i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - d) Una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di ogni 20 persone;
  - e) Portatori di Handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore,
  - f) I dipendenti delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
  - g) Coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione/ convenzione sottoscritta dal proprio datore di lavoro dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento;<sup>1</sup>
  - h) I militari in servizio attivo ospitati presso la Base Logistica di Roccaraso su autorizzazione superiore.

---

<sup>1</sup> La convenzione posta in essere sotto forma di scrittura privata (quindi sottoscritte sia dal gestore della struttura, sia dal datore di lavoro: si veda l'allegato "Esenzione ex Art. 5, co. 1, lett. g) regol. comunale - fac simile SCRITTURA PRIVATA) sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine.

In via alternativa, la convenzione può essere redatta sotto forma di corrispondenza: in tal caso, l'imposta di bollo non si applica, se non in caso d'uso (si veda l'allegato "Esenzione ex Art. 5, co. 1, lett. g) regol. Comunale - fac simile PROPOSTA").

## **Quanto si paga**

La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive.

Le misure dell'imposta, approvate con l'atto C.C. n. 18/2012, sono contenute nell'allegato B) della delibera, riportato di seguito.

Con riguardo all'importo dell'imposta dovuta, il gestore della struttura può:

- a) Inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo I.V.A.";
- b) Emettere una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola). Qualora l'importo della quietanza sia superiore ad € 77, 47.=, andrà apposta una marca da bollo dell'importo di € 1, 81.=.

## **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Roccaraso sono tenuti:

- 1) Ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Tra gli allegati al presente testo è disponibile un avviso multilingue da utilizzare allo scopo.
- 2) A dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 5 del regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 3) La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

## **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui all'art. 7 del Regolamento.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

## **Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Roccaraso**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Articolo 2**

#### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Roccaraso, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Roccaraso, fino ad un massimo di sette (7) pernottamenti consecutivi.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Roccaraso, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

### **Articolo 4**

#### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".

## **Articolo 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe del comune di Roccaraso, AIRE compresa;
  - b) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  - c) i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - d) Una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di ogni 20 persone;
  - e) Portatori di Handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore,
  - f) I dipendenti delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
  - g) Coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione/ convenzione sottoscritta dal proprio datore di lavoro dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento;
  - h) I militari in servizio attivo ospitati presso la Base Logistica di Roccaraso su autorizzazione superiore.

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Roccaraso dell'imposta di soggiorno dovuta, entro trenta giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b) tramite le procedure telematiche;
  - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Roccaraso sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione, per il periodo 1 luglio 2012- 31 agosto 2012, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell' imposta di soggiorno, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 15 settembre 2012.

## COMUNE DI ROCCARASO

### MISURA GIORNALIERA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2012

#### A) STRUTTURE ALBERGHIERE

|          |           |
|----------|-----------|
| 1 Stella | €uro 0,50 |
| 2 Stelle | €uro 1,00 |
| 3 Stelle | €uro 1,50 |
| 4 Stelle | €uro 2,00 |
| 5 Stelle | €uro 2,50 |

#### B) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Case per ferie          | €uro 1,00 |
| Ostelli per la gioventù | €uro 1,00 |

#### C) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE

|  |           |
|--|-----------|
| Rifugi montani - Rifugi escursionistici - bivacchi | €uro 1,00 |
| Esercizi di Affittacamere professionali            | €uro 1,00 |
| Esercizi di Affittacamere non professionali        | €uro 1,00 |
| Case ed appartamenti per vacanze                   | €uro 1,00 |
| Residenze di campagna                              | €uro 1,00 |

#### D) CAMPEGGI

|              |           |
|--------------|-----------|
| 1,2,3 Stelle | €uro 0,50 |
| 4 Stelle     | €uro 1,00 |

E) ALLOGGI AGRITURISTICI €uro 1,00

F) B&B €uro 1,00



## Avviso multilingue - imposta di soggiorno



Dal 1° luglio il Comune di Roccaraso ha istituito l'imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11 giugno 2012.

L' imposta si applica sui pernottamenti dei soli non residenti nel Comune di Roccaraso e per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

La misura dell'imposta per questa struttura ricettiva è di Euro \_\_\_ a persona per notte.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (non più di uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale;
- una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
- portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
- i dipendenti di aziende convenzionate con questa struttura ricettiva.



Depuis le 1er juillet, la Municipalité de Roccaraso a introduit une taxe de séjour, conformément à la résolution du Conseil Municipal n. 18 du 11/06/2012.

La taxe ne s'applique que pour les nuitées des non-résidents dans la ville de Roccaraso et pour un maximum de 7 nuits consécutives.

Le montant de l'impôt sur ce logement est de \_\_\_\_\_ euros par personne par nuit.

Sont exempts de taxe :

- les enfants de moins de dix ans;
- les patients en attente d'accueil dans les établissements de santé situés dans la région (y compris en hôpital de jour) et les personnes qui prennent soin de patients accueillis dans les établissements de santé de la région (maximum une personne par patient);
- un guide et un chauffeur de bus par groupe de 20 personnes minimum;
- les personnes non valides et un accompagnateur;
- les employés des entreprises qui ont une convention avec la structure d'accueil.



According to the City Council resolution n. 18 of 11/06/2012, from July 1st the City of Roccaraso will introduce the tourism tax, applied to non-residents staying overnight, for a maximum of 7 consecutive nights.

The tourism tax rate for this accommodation facility is Euro \_\_\_\_\_ per person per night, and it is not applied to:

- children (up to 10 years old);
- patients waiting for admittance to hospitals and health centres located within the municipal administrative areas (including people about to be day hospital patients) or people who provide assistance to patients staying in hospitals and health centres located within the municipal administrative area (max one person for each patient);
- a guide and a coach driver for any group of 20 people;
- disabled people with special needs, including a companion;
- employees of companies that have an agreement with this accommodation facility.



Desde el primero de julio la ciudad ha establecido el "impuesto turístico" a través de la resolución del Ayuntamiento n. 18 de 11/06/2012.

El impuesto se aplica para las noches de estancia de los huéspedes no residentes en el municipio de Roccaraso y por un máximo de 7 noches consecutivas.

La tarifa del "impuesto turístico" es de \_\_\_\_\_ euros por persona y noche, con las siguientes excepciones:

- Los niños hasta diez años de edad;
- Los pacientes que ingresados en centros sanitarios del territorio (incluidos los ingresados solo durante el día) y las personas que les atienden.

Los pacientes ingresados en centros sanitarios de la ciudad (con un máximo de una persona por paciente);

- Un guía y un conductor de autocar para grupos de 20 personas;
- Los minusválidos incluso un cuidador;
- Los empleados de empresas con convenios con el respectivo establecimiento.



Die Gemeinde von Roccaraso hat ab dem 1. Juli 2012 mit dem Beschluss Nr. 18 vom 11.06.2012 eine Kurtaxe eingeführt.

Die Kurtaxe gilt nur für Übernachtungen der Touristen nicht fuer Ansässiger der Gemeinde von Roccaraso und für ein Maximum von 7 aufeinander folgenden Nächten.

Die Höhe der Kurtaxe beträgt pro Uebernachtung \_\_\_\_\_ Euro pro Person und Nacht.

Es gelten folgende Ausnahmen:

- Kinder bis zur Vollendung des zehntel Lebensjahres;
- Kranke (auch im day hospital Untergebrachte ) oder Personen (maximal eine Person pro Patient), die Patienten in einer medizinischen Einrichtung des Gemeindegebietes versorgen;
- ein Begleiter und ein Busfahrer für eine Gruppe von 20 Leuten;
- Körperbehinderte mit einer Begleitperson;
- Angestellte von Firmen, die zeitlich begrenzt untergebracht werden.

Di seguito:

Esenzione ex art 5, co. 1, lett.g) regol.comunale - fac simile SCRITTURA PRIVATA





1. La presente convenzione ha durata dalla data odierna e sino al \_\_\_\_\_.

**ART. 4**

1. La presente convenzione è assoggettata all'imposta di bollo pari ad € 14,62.=, ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte 1^ del D.P.R. n. 642/1972.

2. L'assolvimento dell'imposta di cui al comma 1. è posta a carico del *Datore di lavoro*.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato, sottoscritto

**Il *Datore di lavoro***

**Il *Gestore***

\_\_\_\_\_  
*Timbro e firma*

\_\_\_\_\_  
*Timbro e firma*







Di seguito:

Esenzione ex art 5, co. 1, lett.g) regol. comunale - fac simile PROPOSTA



1) di obbligarsi a comunicare al Gestore della struttura in indirizzo, le generalità dei seguenti soggetti, **che soggiornino presso la medesima in maniera non occasionale, per motivi esclusivamente attinenti all'esecuzione dei rapporti contrattuali appresso indicati:**

a) dei propri dipendenti, con i quali siano pendenti rapporti di lavoro non occasionale,

b) dei titolari, dipendenti, ovvero incaricati dello svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo, di imprese con le quali siano pendenti rapporti giuridici a seguito della stipula di contratti ad esecuzione protratta nel tempo, ovvero di contratti di durata che prevedano l'esecuzione di prestazioni continuative o periodiche nel territorio del Comune.

2) Di obbligarsi, altresì, a rilasciare ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1) apposita **attestazione**, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**, costituente parte integrante e sostanziale della presente proposta.

L'attestazione dovrà essere esibita, in originale, all'inizio del periodo di pernottamento presso la struttura. Il Gestore acquisirà agli atti l'attestazione, in originale e ne rilascerà copia al/ai soggetto/i pernottanti.

3) Di stabilire il termine finale della convenzione al \_\_/\_\_/\_\_\_\_

(Luogo) \_\_\_\_\_ , (Data) \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*Timbro e firma*

\_\_\_\_\_





**IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE PER ESENZIONE**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_

NATO/A A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ IL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

TEL. \_\_\_\_\_ CELL. \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI AVER PERNOTTATO DAL

\_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA

\_\_\_\_\_

| in quanto ricoverato/a (anche in day hospital) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ presso la struttura sanitaria \_\_\_\_\_, ubicata in via/piazza \_\_\_\_\_.

| Per assistenza sanitaria nei confronti di persona ricoverata (\*) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ presso la struttura sanitaria \_\_\_\_\_, ubicata in Via/piazza \_\_\_\_\_.

**(\*) Il sottoscritto, su richiesta del Comune di Roccaraso, sarà tenuto a rilasciare le generalità della persona ricoverata nonché la documentazione attestante il ricovero della persona assistita.**

| Per provvedimenti adottati da pubbliche autorità' al fine di fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

| In qualità' di guida per ogni gruppo di 20 persone.

| In qualità' di autista per ogni gruppo di 20 persone.

| In quanto soggetto portatore di handicap non autosufficiente.

| In qualità' di accompagnatore del soggetto portatore di handicap non autosufficiente.

| In qualità' di dipendente della struttura ricettiva.

| In qualità' di dipendente/collaboratore di azienda convenzionata.

**La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e consegnata al gestore della struttura.**

**Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.**

**Il sottoscritto, altresì, è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000.**

**Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali.**

Il Responsabile del trattamento dei dati acquisiti esclusivamente ai fini dell'applicazione del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate del Comune di Roccaraso.

In ogni momento il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del gestore della struttura ricettiva nonché al Comune di Roccaraso, in quanto - rispettivamente - incaricato e titolare del trattamento dei dati acquisiti per le esclusive finalità suddette.

NOTE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

Roccaraso, li \_\_/\_\_/\_\_

Firma



COMUNE DI ROCCARASO  
Medaglia d'Oro al Valor Militare

IMPOSTA DI SOGGIORNO - RICEVUTA (\*) n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_

Ricevuta di € \_\_\_\_\_ corrisposti dal/la Signor/a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ a titolo di imposta di soggiorno per il  
periodo dal \_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_

| N° OSPITI<br>SOGGETTI AD<br>IMPOSTA | N° PERNOTTAMENTI<br>SOGGETTI AD IMPOSTA | EURO A<br>NOTTE | TOTALE IMPOSTA<br>DOVUTA EURO |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|
|                                     |   |                 |                               |

L'intestatario della ricevuta è accompagnatore di n. \_\_\_\_ bambino/i di età inferiore ai 10 anni.

Roccaraso, li \_\_/\_\_/\_\_

Firma e Timbro

\_\_\_\_\_



**(\*) Da numerare progressivamente in ordine di data.**